



Roma, 10 gennaio 2017

FUNZIONE PUBBLICA

## Oggetto: permessi retribuiti L. 104/1992.

Cari colleghi,

in materia di permessi ex legge 104/1992, vi informo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3209 del 01/12/2016, è intervenuta nuovamente ribadendo che le finalità che la legge intende garantire con i tre giorni di permesso mensile retribuito sono da un lato **una maggior continuità assistenziale alla persona con handicap - parente o affine entro il terzo grado – e, dall’altro, la possibilità per il lavoratore di ritagliarsi un “breve spazio di tempo” per provvedere ai propri bisogni.**

L’articolo 33 della Legge in questione prevede che: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

Il caso nasce da un’anomala modalità di fruizione dei tre giorni di permesso – nella specie viaggio all’estero con parenti (senza disabile) – che ha portato un lavoratore alla condanna per truffa ex art. 640 codice penale. In particolare tutto nasce dalla interpretazione data dal lavoratore alla natura dei giorni di permesso retribuito, ossia di “tre giorni feriali di libertà” da destinare (come meglio aggrada) al recupero delle energie psico-fisiche del fruitore e non strettamente per l’attività di assistenza alla persona handicappata.

Questa posizione non ha accolto il favore della Corte di Cassazione che, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel ribadire la **duplice finalità dei permessi** - ossia quella di **consentire di prestare assistenza alla persona affetta da handicap con ancora maggiore continuità garantendo, al contempo, al lavoratore di ritagliarsi un breve spazio per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali** - ha chiarito che nei giorni di effettiva fruizione degli stessi sia comunque necessaria l’esercizio contestuale dell’attività di assistenza.

A tal fine però, ha chiarito la Corte, **non è obbligatorio che l’assistenza avvenga nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa, potendo egli graduarla secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’handicappato.**


In altri termini, ha chiarito la Cassazione, i permessi servono a chi svolge quel gravoso compito di assistenza, per poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè di praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza. Non è dunque richiesto che sia dedicato tutto il proprio tempo all’assistenza (orario di lavoro + tempo extra), ma è **concessa la possibilità di modulare i tempi dell’assistenza all’interno della giornata per poter fruire di periodi di riposo personale.**

Il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte stabilisce che tali permessi sono “un’agevolazione che il legislatore ha concesso a chi si è fatto carico di un gravoso compito, di poter svolgere l’assistenza in modo meno pressante e, quindi, in modo da potersi ritagliare in quei giorni in cui non è obbligato a recarsi al lavoro, delle ore da poter dedicare esclusivamente alla propria persona”.

In conclusione **i tre giorni di permesso, ex legge 104, non sono da considerarsi**, stante la diversa natura e finalità, assimilabili a **giorni di ferie** perché devono contemperare la finalità assistenziali pur non essendo richiesto un impegno totalizzante.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale  
Daniela Volpato  
CISL Funzione Pubblica



**FP CISL SERIATE**